# inaf\_rm.AOO\_OASBologna.Repertorio DD.R.0000113.27-08-



Anno 2020

Determinazione n. 113

**OGGETTO:** 

Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, co. 2, let. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per la realizzazione e fornitura "del dispositivo di calibrazione criogenica a microonde denominato TMS 4K Cold Load" funzionalmente destinato, alle attività di ricerca del progetto "Development of the cryogenic reference load for the Tenerife Microwave Spectrometer - Agreement IAC-INAF OASBO".

(CIG Z5F2DACF47) (CUP C54I19002680005)

## IL DIRETTORE

**VISTO** 

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "…ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio […], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

**VISTA** 

la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*" e, in particolare, l'articolo 1;

**VISTO** 

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

**VIS TA** 

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";

**VISTO** 

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre

2016, numero 276, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124":

**VISTA** 

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTO** 

lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina … le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale";

**VISTO** 

il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "…coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale";

**VISTO** 

il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;

**VISTO** 

il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone tra l'altro che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";

**VISTO** 

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...";
- "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";
- "fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

**VISTO** 

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:
- "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- "ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";
- "non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli";

**VISTO** 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

**VISTO** 

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

**VISTO** 

in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "Codice dei Contratti Pubblici", in luogo di "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione":

**VISTO** 

l'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "*Codice di Contratti Pubblici*", e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:

- "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

**VISTO** 

l'articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

**VISTO** 

l'articolo 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: "nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,(...), nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

- a) ...omissis...;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; (si veda l'art. 5 del d.lgs. n. 30 del 2005) ...";

## **ATTESO**

che l'articolo **63** del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "*Codice dei Contratti Pubblici*" prevede inoltre che: "nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti: a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

## **VISTO**

l'articolo 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

#### **VISTO**

il Decreto 25 novembre 2016, numero 218, contenente disposizioni in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124" ed, in particolare, l'articolo 10, il quale stabilisce, al comma 3, che "le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca" e al comma 4 che "per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50";

# **VISTO**

il del decreto-legge, 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante: "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti; ed in particolare l'art. 4 Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca" che prevede: "Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al

mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

**VISTA** 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 21 dicembre 2017, numero 110, con la quale è stata conclusa la procedura per l'accorpamento dell'"Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna" e dell'"Osservatorio Astronomico di Bologna" con la definitiva costituzione della nuova "Struttura di Ricerca" denominata "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna";

**VISTA** 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" del 21 dicembre 2017, numero 112, con la quale il Dott. **Andrea COMASTRI** è stato designato quale Direttore dell'"*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*";

**VISTO** 

il Decreto del Presidente dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 22 dicembre 2017, numero 92, con il quale il Dott. Andrea COMASTRI è stato nominato Direttore dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", a decorrere dal 1° gennaio 2018 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 10, dello Statuto dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica";

**VISTA** 

la "Richiesta di acquisizione di beni o servizi", presentata in data 07 luglio 2020 dal Dott. Francesco CUTTAIA, in qualità di responsabile dei fondi del progetto di ricerca "Development of the cryogenic reference load for the Tenerife Microwave Spectrometer - Agreement IAC-INAF OASBO", CUP:C54I19002680005, attivo presso l'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", relativa all'acquisizione del "dispositivo di calibrazione criogenica a microonde denominato TMS 4K Cold Load", da utilizzare nelle attività previste dal predetto progetto di ricerca;

**RITENUTO** 

che il contratto in oggetto rientra tra i contratti che rivestono particolare complessità e che pertanto vada istruito e gestito da professionalità competenti, in possesso di titolo di studio e competenza adeguate e che il Dott. **Francesco CUTTAIA** sia il più idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nella presente procedura;

**PRESO ATTO** 

che il predetto Dott. **Francesco CUTTAIA** necessita della fornitura "del dispositivo di calibrazione criogenica a microonde denominato TMS 4K Cold Load, da realizzarsi sulla base di un disegno ingegneristico realizzato da INAF";

# **CONSIDERATO**

che, come evidenziato dal Dott. Francesco CUTTAIA nella "Relazione per l'acquisizione di materiale" allegata alla summenzionata "Richiesta di acquisizione di beni o servizi", "La fornitura si riferisce al dispositivo finito e include i materiali di costruzione la realizzazione, l'assemblaggio, inclusa la sensoristica fornita dall'istituto di Astrofisica delle Canarie(IAC)." Inoltre "l'acquisto è funzionalmente destinato alla ricerca per le specifiche esigenze del progetto TMS "Tenerife Microwave Spectrometer";

## **ATTESO**

che la ditta Pasquali Microwave Systems S.r.l., con sede legale in Via Palazzo dei Diavoli 124/b, 50142, FIRENZE, identificata con n. Partita IVA e Reg. Imprese (FI) 01433840483 - R.E.A. 269667, individuata dal **Dott. Francesco CUTTAIA** è in possesso dei requisiti di competenza necessari per la realizzazione della fornitura, sia per la formazione specialistica dei suoi componenti sia per la conoscenza del progetto sopracitato;

## PRESO ATTO

delle motivazioni, riportate nella summenzionata relazione tecnica, circa la scelta della ditta fornitrice;

# **CONSIDERATO**

che, per le ragioni espresse dal Dott. Francesco CUTTAIA nella "Richiesta di acquisizione di beni o servizi" la fornitura richiesta è da ritenersi "funzionalmente destinata alla ricerca", ai sensi dell'articolo 10 del Decreto 25 novembre 2016, numero 218, in quanto necessario per la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del progetto di ricerca, "Development of the cryogenic reference load for the Tenerife Microwave Spectrometer - Agreement IAC-INAF OASBO", (CUP C54I19002680005), in corso presso la Struttura, e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di acquisizione della stessa mediante gli strumenti di acquisto o di negoziazione predisposti dalla "Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni (Consip Spa)";

## **ATTESO**

che si stima un costo presunto per la fornitura in oggetto di euro 25.000,00 (venticinquemile,00) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente;

# **RITENUTO**

di dover procedere all'acquisizione dell'Offerta della ditta PASQUALI MICROWAVE SYSTEMS S.R.L., a mezzo PEC, con richiesta d'offerta, trasmessa in data 17 luglio 2020 e acquisita al protocollo INAFOAS n. 0000533,

# **VALUTA**

dal Dott. Francesco CUTTAIA la conformità dell'offerta tecnica ed economica trasmessa dalla ditta PASQUALI MICROWAVE SYSTEMS S.R.L, a mezzo PEC e acquisita al protocollo INAFOAS 0000573 del 31 luglio 2020;

# **PRESO ATTO**

della particolare complessità tecnica relativamente all'oggetto del contratto;

# **ACQUISITA**

l'autocertificazione della ditta **PASQUALI MICROWAVE SYSTEMS S.R.L.**, acquisita tramite lo strumento del DGUE trasmesso a mezzo PEC unitamente all'offerta tecnica ed economica, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

# **VISTA**

La comunicazione dell'INAL, in tema di regolarità contributiva asserente: "i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020. Pertanto nella funzione Consultazione sono resi disponibili i Durc in corso di validità e in mancanza quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020. Inoltre l'art.8 co.10 DL 76/2020 ha stabilito che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o disciplinati dallo stesso DL 76/2020 è richiesto il Durc, le SA/AP procedenti non possono utilizzare il Durc con validità prorogata. In questi casi la richiesta del Durc deve essere effettuata secondo le ordinarie modalità del DM 30/1/2015.";

# VISTO

il "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line" numero INPS\_21857223, valido fino al 03/11/2020, dal quale risulta che l'impresa **PASQUALI MICROWAVE SYSTEMS S.R.L.**, è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

## **VERIFICATO**

che a carico della ditta <u>PASQUALI MICROWAVE SYSTEMS S.R.L.</u>, alla data del **25/8/2020**, non risultano annotazioni nel "*Casellario delle imprese*", gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

# **VISTO**

il "Documento di verifica di autocertificazione" numero PV4231643 del 15/07/2020, rilasciato telematicamente dal Registro imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), il quale attesta che la ditta è regolarmente iscritta alla CCIAA di Firenze, per la categoria di attività oggetto del presente provvedimento;

# **ACQUSITO**

Il certificato di regolarità fiscale presso l'Agenzia dell'Entrate, Direzione Provinciale di Firenze,

## **VISTA**

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 03 febbraio 2020, numero 4, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" relativo all'Esercizio Finanziario 2020;

## **ACCERTATA**

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;

## **DETERMINA**

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all'acquisizione, mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, della fornitura del dispositivo di calibrazione criogenica a microonde denominato TMS 4K Cold Load" funzionalmente destinato, alle attività di ricerca del progetto "Development of the cryogenic reference load for the Tenerife Microwave Spectrometer - Agreement IAC-INAF OASBO" (CUP C54I19002680005).

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento dalla fornitura specificata nell'articolo 1 della presente Determinazione all'impresa PASQUALI MICROWAVE SYSTEMS S.R.L., per un importo di € 21.500,00 (euro ventunomilacinquecento,00) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente, per l'acquisto del TMS 4KCL e di eventuali € 540,00 (cinquecentoquaranta,00) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente per l'acquisto opzionale di tre Supporti angolari metallici e in G11, come da offerta Nr 6396-20, sopracitata, per un impegno totale di € 22.040,00 (euro ventiduemilaquaranta,00) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente;

**Articolo 3.** Di individuare il "Responsabile Unico del Procedimento" per l'acquisizione della fornitura in argomento nel Dott. Francesco CUTTAIA, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4. Di autorizzare l'impegno della spesa lorda relativa alla fornitura in argomento pari ad € 26.888,80 (euro ventiseimilaottocentottantotto,80) sul Centro di Responsabilità 1.13 "OAS Bologna", sul Codice Obiettivo Funzione, 1.05.01.18.76 ", "Development of the cryogenic reference load for the Tenerife Microwave Spectrometer - Agreement IAC-INAF OASBO", (CUP C54I19002680005), sul Capitolo 1.03.01.02.008 "Strumenti tecnico-specialistici non sanitari" del Bilancio Annuale di Previsione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2020.

ott. Andrea Comastri

Bologna, 27 agosto 2020